

## **INDIRIZZI**

- A) per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- B) per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

### **Art. 1**

#### **Requisiti e assenza di conflitto di interesse**

1. I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:
  - possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
  - non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
  - non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco;
  - non avere incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina;
  - non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. 8-4-2013, n. 39.
2. Per le nomine (o designazioni) sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti.
3. Gli incarichi permanenti non sono, di norma, cumulabili.
4. Inoltre è fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza del mandato.

### **Art. 2**

#### **Criteri di scelta – nomine e designazioni**

1. I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra i componenti del Consiglio Comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito negli Enti presso cui sono nominati.
2. Il Sindaco dovrà scegliere la persona a cui conferire la nomina o la designazione tra i candidati in possesso di una specifica competenza o esperienza tecnico amministrativa correlata ai compiti propri dell'ente, azienda o istituzione cui la persona stessa viene destinata. I Curricula dei nominati dovranno essere pubblicati per 30 gg sul sito web istituzionale del Comune di San Polo d'Enza.
3. Possono altresì essere presi in considerazione, ai fini della nomina e negli ambiti di rispettiva competenza, i soggetti che dimostrino una adeguata esperienza di amministrazione in organismi pubblici o privati.
4. Il Sindaco effettua le proprie valutazioni individuando le persone in possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità di cui al presente documento;
5. Il Provvedimento di nomina deve essere trasmesso all'incaricato e all'Ente per il quale è disposta la nomina.

### **Art. 3**

#### **Durata delle cariche**

1. I Rappresentanti rimangono in carica al massimo sino alla durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, il quale potrà procedere a suo giudizio, alla revoca motivata prima della scadenza.
2. I Rappresentanti presso enti non potranno di norma superare la durata di due mandati;

**Art. 4**

**Osservanza degli indirizzi programmatici del consiglio comunale e degli indirizzi di Governo**

1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale e agli indirizzi di Governo.
2. A tale scopo i nominati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il Sindaco, riferendo periodicamente del proprio operato. Il Sindaco si farà carico di riferire periodicamente al Consiglio Comunale.

**Art. 5**

**Decadenza**

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza dall'incarico, nel caso in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte. A tal fine va richiesto all'Ente per il quale è disposta la nomina di comunicare le assenze del rappresentante.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dei soggetti nominati in rappresentanza del Comune.
3. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

**Art. 6**

**Revoca**

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, alla revoca dell'incarico:
  - quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
  - quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
  - quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente;
  - quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima; contestualmente si provvede alla sostituzione.
2. Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) decorre dal decimo giorno successivo alla notifica all'interessato.

**Art. 7**

**Norma finale**

1. Il Sindaco provvede, anche sulla base degli indirizzi sopra indicati, alla nomina delle Commissioni Comunali che non siano riservate per Legge, Statuto o Regolamento ad altri organi del Comune